



Stampato il 24.01.2012



COMUNE DI LOTZORAI

Provincia d'Ogliastra

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Repubblica, 5 tel. 0782/668036 – fax 0782/669648

Prot. n. 322 del 23.01.2012

All'Azienda U.S.L. n° 4 Servizio Veterinario

Alla R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità Via Roma n° 221

Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della ASL n° 4

Comando Stazione Carabinieri

A tutte le Aziende A.A.SS.LL. della Sardegna

LANUSEI

CAGLIARI

LANUSEI

S. M. NAVARRESE

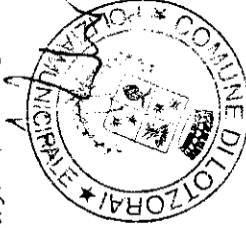
OGGETTO: Ordinanza n° 2 e ordinanza n° 3 del 20.01.2012. Agalassia contagiosa della specie ovina.

Si trasmette, in allegato, copia delle ordinanze di cui all'oggetto relative ad un focolaio di agalassia contagiosa nell'allevamento della specie ovina presente nell'azienda zootecnica del Signor Murru Giovanni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

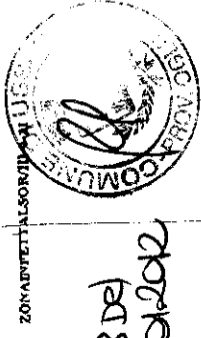
Decreto n. 2471 del 20.05.2011

Dott. Antonello Rubiu



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 234 del 20/01/2012
Ordinanza n. 2

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della A.S.I. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di *Atelasia Contagiosa* nell'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località TANCAU agro del comune di LOTZORAI identificata col numero IT042NU132 di cui è rappresentante legale il signor MURRU GIOVANNI nato a LANUSEI, 28*01*1969 e residente in BAUNEI VIA ELTILI;

VISTA la L. R. 8/785 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 257/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

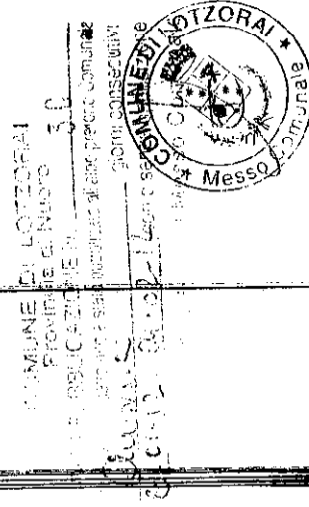
ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località TANCAU agro del comune di LOTZORAI identificata col numero IT042NU132 di cui è rappresentante legale il signor MURRU GIOVANNI nato a LANUSEI, 28*01*1969 e residente in BAUNEI VIA ELTILI, delle seguenti misure:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
 - e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante: infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
 - f) . Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di
 - € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA OGIASTRA

Prot. n. 295 del 20/01/2012
 Ordinanza n. 3

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Azienda U.S.L. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di agalassia contagiosa nell'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località PANCAU agro del comune di LOTZORAI identificata col numero IT042NU132 di cui è rappresentante legale il signor MURRU GIOVANNI nato a LANUSEI, 28*01*1969 e residente in BAUNEI via VIA EL TELI;

VISTA la L. R. 8/785 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

Per un raggio di due Km attorno all'azienda zootecnica sopra descritta, il territorio di questo Comune è dichiarato zona infetta da Agalassia Contagiosa degli ovini e dei caprini. Entro i limiti territoriali della predetta zona si applicano le seguenti misure:

- Censimento di tutti gli ovini e caprini esistenti nella zona;
- Apposizione nei confronti della zona infetta di tabelle con scritto "Zona infetta da Agalassia Contagiosa degli ovini e caprini";
- Divieto di trasferire, fuori dalla zona infetta, animali recettivi all'infezione e qualsiasi materiale vettore dell'agente patogeno: foraggio, lana, letame, ecc.;
- Divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi;
- Divieto di contatto del personale di custodia degli animali malati con altri animali recettivi alla malattia;
- Divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d'acqua o vasche con essi comunicanti;
- Divieto di utilizzazione del latte degli animali ammalati;
- Il permesso di spostamento degli animali fuori dalla zona infetta a scopo di macellazione e per esigenze di pascolo, verrà concesso dal sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 14 e 15 del D.P.R. 320/54;
- Obbligo della vaccinazione delle greggi nelle quali si sono verificati uno o più casi di malattia e di quelle eventualmente autorizzate in quanto esposte al contagio.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

COMUNE DI LOTZORAI
 Provincia di Nuoro 54

UFFICIO DI PUBBLICAZIONE N.

Il Sindaco, a cui è stato consegnato il presente atto, è stato autorizzato all'atto stesso. Comune di

Lotzorai, 20/01/2012

Il Segretario Comunale

IL SINDACO



PG 248
012101202

